

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 113 DEL 30/12/2025

OGGETTO: Presa d'atto della proroga temporale di 6 mesi della Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 9”.

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Cuneo deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e modificato dall'art. 50, c. 3 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella seduta del 9 aprile 2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 30 aprile 2021;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cuneo (triennio 2023 – 2025) approvato, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125, con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 28 dicembre 2022;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del suddetto Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Cuneo, che attribuisce al Direttore dell'Ente le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente, che si esplica attraverso l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e negoziali;

VISTO il provvedimento prot. n. 703 del 14 gennaio 2025, con cui l'Automobile Club d'Italia ha conferito, a far data dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 gennaio 2027, l'incarico al sottoscritto della responsabilità dell'Automobile Club Cuneo;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Cuneo adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 1° ottobre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. DSCT 000848 P-2.70.4.6 del 14 giugno 2010;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2025;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Cuneo il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art.4 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 308/s del 13 novembre 2025 con la quale il Direttore dell'Ente ha predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2026;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione e gestione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo del 27 ottobre 2023;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 16 novembre 2023 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE): 15/11/2023 n 2495 (che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti dei settori ordinari), 15/11/2023 n. 2496 (che modifica la Direttiva 201/25/UE sugli appalti nei settori speciali); 15/11/2023 n. 2497 (che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni); 15/11/2023 n. 2510 (che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza);

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1° gennaio 2024 la soglia di rilevanza comunitaria, per gli appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi di progettazione nei settori ordinari è pari ad € 221.000,00, che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni è pari ad € 5.538.000,00. Tali importi costituiscono il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015, dal D.lgs. n.10/2016 e in ultimo dall'**articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)** che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, nel caso di affidamento diretto, indicano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnica professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €. 140.000,00,*

anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'Automobile Club Cuneo, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 marzo 2014, modificato nella seduta del 29 ottobre 2015 e successivamente con delibera del Consiglio Direttivo del 29 giugno 2021, del 21 marzo 2024 (ratificato con delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2024 a seguito del parere dell'OIV del 14 ottobre 2024);

VISTO il Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione dell'Ente, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 marzo 2019 e modifiche e integrazioni deliberate dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 5 luglio 2024 e del 18 dicembre 2025;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2025 – 2027 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2025, anche in considerazione della particolare struttura e natura dell'ACI e degli Automobile Club e a fronte del vincolo federativo in essere tra ACI e Automobile Club;

VISTO l'art. 49 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio della rotazione, quale divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizio;

VISTO l'art. 49, comma 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che consente alle stazioni appaltanti di derogare all'applicazione del principio della rotazione per affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000,00;

VISTO l'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, secondo il quale le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (RUP), il quale svolge i compiti stabiliti nell'allegato I.2 del suddetto decreto legislativo;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha attivato la Convenzione denominata “**Telefonia Mobile 9**”, avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore dell'Ente n. 96 del 13 dicembre 2023 l'Automobile Club Cuneo ha aderito alla suddetta Convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia mobile necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- CONSIP S.p.A. ha disposto la **proroga temporale di 6 (sei) mesi** della Convenzione “Telefonia Mobile 9”, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, al fine di garantire la continuità dei servizi nelle more dell'attivazione di una nuova convenzione;
- la proroga decorre dalla naturale scadenza della Convenzione ed è finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità del servizio;

RITENUTO opportuno e necessario prendere atto della suddetta proroga al fine di assicurare la continuità del servizio di telefonia mobile senza soluzione di continuità e senza modifiche delle condizioni contrattuali in essere;

DATO ATTO CHE:

- che la prosecuzione del servizio durante il periodo di proroga non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a bilancio;
- il **RUP è individuato nel Direttore dell'Ente**¹;
- Il CIG resta valido quello della procedura di acquisto di cui alla Determinazione del Direttore n. 96 del 13 dicembre 2023 - **Z073DC88CB**

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

DETERMINA

1. **di prendere atto** della proroga temporale di **6 (sei) mesi** della Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 9”, disposta da CONSIP S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti;
2. **di confermare** l'adesione dell'Automobile Club Cuneo alla suddetta Convenzione per l'intera durata della proroga, al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile;
3. **di dare atto** che la spesa derivante dalla prosecuzione del servizio trova copertura negli stanziamenti di bilancio già previsti per il servizio di telefonia mobile;
4. **di pubblicare** la presente determina secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dr. Giuseppe De Masi)

¹ Non si riscontrano situazioni di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'articolo 16 del dlgs. 31 marzo 2023, n. 36.